



**COMUNE DI  
CASCIANA TERME LARI**

***VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE***

**COPIA**

**N° 27 del 09/06/2015**

**OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): APPROVAZIONE  
DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2015**

L'anno 2015, addì nove del mese di giugno alle ore 21:45, nella Sala Consiliare, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Mirko Terreni il Consiglio Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott.ssa Daniela Di Pietro.

Intervengono i Signori:

<b>Cognome e nome</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Presenti</b>
TERRENI MIRKO	Sindaco	SI
CARTACCI MATTEO	Consigliere Anziano	SI
CESTARI SIMONA	Consigliere	SI
CITI MATTIA	Consigliere	SI
PASQUALETTI MARCO	Consigliere	SI
COPPINI PAOLO	Consigliere	SI
DICIOTTI VERONICA	Consigliere	SI
VUODO ALESSANDRO	Consigliere	SI
CECCOTTI MAURO	Consigliere	SI
BERTI JESSICA	Consigliere	SI
CINI AGNESE	Consigliere	SI
BALDINI GIOVANNI	Consigliere	SI
BALLATORI ERICA	Consigliere	SI
FRACASSI LUCA	Consigliere	SI
PASSERAI SILVIA	Consigliere	SI
SALVETTI RICCARDO	Consigliere	SI
BOSCO MARIANNA	Consigliere	NO

PRESENTI: 16

ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto :

Ai sensi dell'art. 37 del Regolamento del Consiglio Comunale risultano:

CICCARE' CHIARA

Assessore non Consigliere

Pres.

Ass.

X

Il Sindaco, dato atto che è stata effettuata una discussione unica sul punto n. 3 all'ordine del giorno del Consiglio odierno e riportata precedentemente alla deliberazione n. 25 in data odierna non essendoci richieste di intervento, passa alla votazione.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- con Legge Regionale Toscana. 22 novembre 2013 n. 68 è stato istituito, a far data dal 1° gennaio 2014, il Comune di Casciana Terme Lari mediante fusione dei Comuni di Casciana Terme e Lari;
- l'art. 2, comma 1, della L.R. 68 del 22.11.2013 statuisce che *“Il Comune di Casciana Terme Lari subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni oggetto della fusione.”*;
- l'art. 6 della L.R. 68 del 22.11.2013, prevede che *“1. Gli organi del Comune di Casciana Terme Lari, entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale e il regolamento di funzionamento del consiglio comunale.  
2. Fino all'entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del Comune di Casciana Terme Lari si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale dell'estinto Comune di Lari vigenti alla data del 31 dicembre 2013.”*;
- l'art. 1 comma 124, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”*, il quale prevede che *“Salva diversa disposizione della legge regionale:  
a) tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data di estinzione dei comuni restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del nuovo comune;  
b) alla data di istituzione del nuovo comune, gli organi di revisione contabile dei comuni estinti decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del nuovo comune le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica, alla data dell'estinzione, nel comune di maggiore dimensione demografica;  
c) in assenza di uno statuto provvisorio, fino alla data di entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del nuovo comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del comune di maggiore dimensione demografica tra quelli estinti.”*;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 16.06.2014, immediatamente eseguibile, che riprende quanto deciso d'intesa tra i Sindaci di Lari e Casciana Terme in data 31.12.2013, è stato stabilito che, fermo restando quanto previsto dalla L.R. 68/2013 e al comma 124 dell'art. 1 della Legge n. 56/2014, fino all'entrata in vigore dei corrispondenti atti degli organi del comune di Casciana Terme Lari,
  - i regolamenti di contabilità, economato, di organizzazione degli uffici e servizi, il Regolamento dei controlli interni, dei servizi, lavori, servizi e forniture in economia da applicare siano quelli approvati dal Comune di Lari;
  - nel caso di regolamenti approvati e vigenti al 31 dicembre 2013 in uno solo degli estinti comuni di Casciana Terme e Lari, gli stessi estendono il proprio vigore a tutto il nuovo comune;
  - nel caso di regolamenti approvati e vigenti al 31 dicembre 2013 in entrambi gli estinti

comuni di Casciana Terme e Lari, si applica quello che sia stato approvato o modificato più di recente;

#### Richiamato

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, che ha istituito a decorrere dal 1° Gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- la Legge 23 Dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità per l'anno 2015) che ha apportato modifiche in materia di IUC con particolare riferimento in materia di TASI;
- i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che, nell'ambito della disciplina della IUC, contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI, in particolare:
  - il comma 640, che ha stabilito che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677;
  - il comma 671 che prevede che la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
  - il comma 675 che prevede che la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU);
  - il comma 676 che prevede che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
  - il comma 677, che stabilisce che il Comune può determinare l'aliquota TASI rispettando, in ogni caso, il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 ed il 2015 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Inoltre, a seguito delle modifiche intervenute ad opera del D.L. 6 Marzo 2014 n. 16, lo stesso comma prevede che per gli anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti di cui sopra per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizioni che siano finanziate relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del D.L.6/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L.22/12/2011 n.214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;
  - il comma 683, il quale stabilisce che: *“il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2) del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.”;*

Tenuto conto che

- il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei costi derivanti dalla erogazione dei servizi indivisibili individuati come stabilito dall'art. 4 del regolamento del tributo stesso, e che tali costi e la relativa percentuale di copertura sono individuati nell'allegato B) della presente delibera ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell'art. 1 della Legge n.147/2013;
- che per servizi indivisibili si intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività come individuati dettagliatamente nell'allegato B) della presente deliberazione;
- che i costi per i servizi indivisibili da coprire ed indicati nell'allegato B) che fa parte integrante della presente delibera, ammontano ad euro 1.548.807,00;
- che il comma 683 del sopracitato art.1 della Legge n.147/2013, prevede la possibilità di differenziare l'aliquota in base alla tipologia ed alla destinazione degli immobili fissando a **0 (zero)** l'aliquota degli immobili diversi dall'abitazione principale e dalle relative pertinenze;

Considerato:

- che il meccanismo di calcolo del nuovo tributo, in caso di mancata applicazione della detrazione, comporta per gli immobili adibiti ad abitazione principale un aumento della pressione fiscale inversamente proporzionale alla rendita dei fabbricati interessati, penalizzando soprattutto gli immobili di minori dimensioni;
- che il comma 682 del sopracitato art.1 della Legge n.147/2013, prevede che con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune può determinare la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- che il comma 683 del sopracitato art.1 della Legge n.147/2013, prevede che le aliquote della TASI, possono essere differenziate in ragione del settore di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 9/09/2014;

Rilevato che ai sensi del comma della citata Legge n. 147/2013 spetta al Consiglio comunale approvare le aliquote della Tasi, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, alla cui copertura è finalizzato il tributo stesso;

Ritenuto opportuno

- confermare per l'anno 2015, le aliquote e le detrazioni del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) approvate per il 2014 di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, come indicate nell'**allegato A)** alla presente deliberazione;
- confermare la possibilità di disciplinare le detrazioni in base alla capacità contributiva del nucleo familiare attraverso l'applicazione dell'ISEE, al fine di garantire l'equivalenza degli effetti del carico fiscale tra IMU e TASI, e prevedere una struttura delle aliquote che permetta di riequilibrare tali effetti distorsivi e pertanto prevedere aliquote minori per le unità immobiliari di minor valore catastale;

- prevedere per l'anno 2015 una riduzione del 50% (per cento) sulla tassa a favore delle **giovani coppie residenti**, unite in matrimonio o conviventi, more uxorio anche dello stesso sesso, quando siano registrate nel *registro comunale delle unioni di fatto e convivenze* ovvero nel caso in cui i componenti della coppia, anche non iscritta in alcun registro, siano dimoranti stabilmente e residenti anagraficamente nella medesima unità immobiliare. Ai fini della presente riduzione si considerano “*giovani coppie*” quelle in cui la somma dell'età dei componenti è pari o inferiore a 70 anni e nessuno dei due componenti abbia età superiore a 40 anni nell'anno d'imposta; inoltre necessita che i componenti della coppia non abbiano matrimoni vigenti con terze persone, e che tra di loro non intercorra alcun grado di parentela. Il tutto in riferimento alla Tasi sulla loro abitazione principale e pertinenza; la riduzione del 50% per le giovani coppie non è cumulabile con le detrazioni previste per reddito ISEE, mentre è cumulabile con le detrazioni previste per figlio a carico e per portatore di handicap;
- stabilire inoltre che:
  - la detrazione di euro 50,00 per figlio spetta per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, fiscalmente a carico, purché dimorante abitualmente e residente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino ad un massimo di n° 4 figli;
  - l'ulteriore detrazione di euro 100,00 si applica a favore di soggetto passivo con presenza nel proprio nucleo familiare di portatore di handicap certificato dalle competenti autorità sanitarie locali ai sensi della Legge 104/92;
  - le detrazioni d'imposta sono cumulabili tra loro;
- stabilire che, al fine di poter beneficiare delle detrazioni d'imposta legate agli scaglioni di reddito ISEE e della detrazione aggiuntiva per presenza di portatore di handicap nel nucleo familiare del soggetto passivo, i contribuenti interessati devono attestare la sussistenza delle condizioni di fatto mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta su apposito modulo predisposto dall'ufficio tributi, da presentare a pena di nullità entro la data prevista per il saldo TASI (16 Dicembre);

Dato atto che:

- il gettito stimato della TASI pari ad €1.004.000,00 è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili di cui all'allegato B) della presente deliberazione, che ne fa parte integrante e sostanziale, al fine di assicurare al Bilancio di previsione 2015 un gettito atto a garantire gli equilibri correnti di bilancio;
- che nella determinazione delle aliquote e detrazioni vengono garantiti gli effetti equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, come previsto dal citato ultimo periodo del comma 677, dell'art. 1, della L. 147/2013;

Rilevato che

- l'art. 1 comma 169 della Legge 296/2006 prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione;
- l'art.53, comma 16 della Legge 388 del 23/12/2000, così come modificato dall'art.27, comma 8, della L.448 del 28/12/2001, prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe per i tributi locali, compresa l'aliquota dell'Addizionale Comunale all'Irpef, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché

entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento;

Preso atto che il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 Maggio 2015, pubblicato sulla GU n.115 del 20/05/2015, ha ulteriormente differito al 30/07/2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 degli enti locali ;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, sulla presente deliberazione, dal Responsabile del Servizio Affari Generali Dott. Giacomo Orazzini, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso, sulla presente deliberazione, dal Responsabile del Servizio Affari Generali Dott. Giacomo Orazzini, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Visti

- lo Statuto dell'Ente;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 360/1998;

Con la seguente votazione, espressa in forma palese per alzata di mano

Favorevoli	n. 12
Contrari	n. 4 (Ballatori Erica, Fracassi Luca, Passerai Silvia, Salvetti Riccardo)
Astenuti	n. 0
Consiglieri presenti	n. 16
Consiglieri votanti	n. 16

## DELIBERA

1. Di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di approvare per **l'anno 2015, le aliquote e le detrazioni** del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, come specificatamente **indicate nell'allegato A)** alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. Di approvare una riduzione del 50% (per cento) sulla tassa a favore delle **giovani coppie residenti**, unite in matrimonio o conviventi, more uxorio anche dello stesso sesso, quando siano registrate nel *registro comunale delle unioni di fatto e convivenze* ovvero nel caso in cui i componenti della coppia, anche non iscritta in alcun registro, siano dimoranti stabilmente e residenti anagraficamente nella medesima unità immobiliare. Ai fini della presente riduzione si considerano "*giovani coppie*" quelle in cui la somma dell'età dei componenti è pari o inferiore a 70 anni e nessuno dei due componenti abbia età superiore a 40 anni nell'anno d'imposta; inoltre necessita che i componenti della coppia non abbiano matrimoni vigenti con terze persone, e che tra di loro non intercorra alcun grado di parentela. Il tutto in riferimento alla Tasi sulla loro abitazione principale e pertinenza;
4. Di stabilire che la riduzione del 50% non è cumulabile con le detrazioni previste per reddito ISEE, mentre è cumulabile con le detrazioni previste per figlio a carico e per portatore di handicap.

5. Di approvare le seguenti detrazioni:
  - una detrazione di euro **50,00** per reddito ISEE uguale o inferiore a 15.000,00 euro;
  - una detrazione di euro **30,00** per reddito ISEE da €15.001,00 a 25.000,00 euro;
  - una detrazione di euro **15,00** per reddito ISEE da €25.001,00 a 35.000,00 euro;
6. Di approvare una detrazione di euro 50,00 per ogni figlio fiscalmente a carico di età non superiore a 26 anni;
7. Di approvare una detrazione di euro 100,00 in presenza di portatore di handicap nel nucleo familiare del soggetto passivo;
8. Di stabilire che:
  - la detrazione di euro 50,00 per figlio, spetta per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, fiscalmente a carico, purché dimorante abitualmente e residente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino ad un massimo di n° 4 figli;
  - l'ulteriore detrazione di euro 100,00 si applica a favore di soggetto passivo con presenza nel proprio nucleo familiare di portatore di handicap certificato dalle competenti autorità sanitarie locali ai sensi della Legge 104/92;
  - le detrazioni d'imposta sono cumulabili tra loro;
9. Di stabilire inoltre che:
  - al fine di poter beneficiare delle detrazioni d'imposta legate agli scaglioni di reddito ISEE, della detrazione aggiuntiva per presenza di portatore di handicap nel nucleo familiare del soggetto passivo, e della riduzione del 50% prevista per le giovani coppie, **i contribuenti interessati devono attestare la sussistenza delle condizioni di fatto mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta su apposito modulo predisposto dall'ufficio tributi, da presentare a pena di nullità entro la data prevista per il saldo TASI (16 Dicembre);**
  - nel caso in cui l'immobile oggetto della tassazione sia di proprietà di più soggetti passivi TASI, può essere redatta una sola dichiarazione sostitutiva di atto notorio indicando le generalità del comproprietario;
  - la certificazione della Situazione Economica Equivalente I.S.E.E. deve essere calcolata con i nuovi principi normativi di cui al D.P.C.M. 5/12/2013 n.159.
10. Di dare atto che, ai fini dell'individuazione dell'aliquota TASI da applicare in base agli scaglioni di rendita catastale di cui all'allegato A), **occorre fare riferimento alla sola rendita catastale dell'abitazione principale.** L'aliquota così individuata si applica sull'intera base imponibile (abitazione principale e pertinenze);
11. Di dare atto che il gettito stimato della TASI pari ad €1.004.000,00 è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili di cui all'**allegato B)** della presente deliberazione, che ne fa parte integrante e sostanziale, al fine di assicurare al Bilancio di previsione 2015 un gettito atto a garantire gli equilibri correnti di bilancio;
12. Di dare atto che nella determinazione delle aliquote e detrazioni vengono garantiti gli effetti equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, come previsto dal citato ultimo periodo del comma 677, dell'art. 1, della L. 147/2013;

13. Di trasmettere tempestivamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, con le modalità previste per l'inserimento nell'apposita sezione del Portale per il federalismo fiscale ai fini e per gli effetti di cui all'art.52, comma 2 del D.Lgs.446/97, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, con le modalità indicate dal MEF con nota del 28/02/2014;
14. Di prendere atto che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Affari Generali, Dott. Giacomo Orazzini, competente a porre in essere tutti gli atti connessi e conseguenti all'approvazione del presente atto;
15. Di dare atto che, salvo specifiche disposizioni normative speciali, contro il presente atto può essere proposto ricorso al TAR Toscana nel termine di decadenza di 60 giorni, può essere, altresì proposto Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di centoventi giorni.

Successivamente

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con la seguente votazione, espressa in forma palese per alzata di mano

Favorevoli	n. 12
Contrari	n. 4 (Ballatori Erica, Fracassi Luca, Passerai Silvia, Salvetti Riccardo)
Astenuti	n. 0
Consiglieri presenti	n. 16
Consiglieri votanti	n. 16

### **D E L I B E R A**

Di dichiarare, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.



## **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Oggetto : **TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2015**

---

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative regolamentari e tecniche che disciplinano la materia.

Casciana Terme Lari, li 09/06/2015

Il Responsabile del Servizio Affari Generali  
f.to Dott. Giacomo Orazzini

---

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Casciana Terme Lari , li 09/06/2015

Il Responsabile del Servizio Affari Generali  
f.to Dott. Giacomo Orazzini

---

Letto, confermato e sottoscritto

Il Consigliere Anziano  
f.to **Matteo Cartacci**

Sindaco  
f.to **Mirko Terreni**

Il Segretario Comunale  
f.to **Dott.ssa Daniela Di Pietro**

---

### **ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000.

La presente deliberazione diverrà esecutiva il decimo giorno successivo all'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Comunale  
f.to **Dott.ssa Daniela Di Pietro**

---

La presente è copia informatica conforme all'originale analogico conservato presso il Servizio Affari Generali - U.O. Segreteria

Il Responsabile della pubblicazione  
Dott. Giacomo Orazzini